

**Legge federale
sull'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l'indennità per insolvenza
(Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI)**

Modifica del 23 giugno 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2000¹,
decreta:

I

La legge federale del 25 giugno 1982² sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 34^{ter} capoverso 1 lettere a ed e e 34^{novies} della Costituzione federale³,

...

Art. 59 cpv. 1 secondo periodo

1 ... Versa prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di persone minacciate dalla disoccupazione.

Art. 72a cpv. 4 e 5

Abrogati

Art. 72b Offerta di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

I Cantoni mettono a disposizione i posti necessari per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Questi ultimi devono:

- a. diminuire il pericolo di una disoccupazione di lunga durata;
- b. consentire una rapida e durevole reintegrazione degli assicurati;

¹ FF **2000** 1487

² RS **837.0**

³ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 110 capoverso 1 lettere a e c e 114 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU **1999** 2556).

- c. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
- d. offrire ai giovani assicurati e a coloro che intendono intraprendere per la prima volta un'attività lucrativa la possibilità di acquisire esperienza professionale.

Art. 72c Partecipazione dei Cantoni ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

¹ I Cantoni partecipano ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Il contributo dei Cantoni non deve superare il 10 per cento dei costi complessivi.

² I costi sono ripartiti fra i Cantoni in funzione delle indennità giornaliere versate durante l'anno corrispondente. Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) stabilisce l'importo in franchi della singola indennità giornaliera.

³ L'ufficio di compensazione rende conto annualmente ai Cantoni dei costi dell'anno precedente.

Art. 82 cpv. 1, 3 e 5

¹ Il titolare risponde verso la Confederazione per i danni che la sua cassa provoca intenzionalmente o per negligenza nell'adempimento dei propri compiti.

³ L'ufficio di compensazione stabilisce, mediante decisione, l'importo del risarcimento. In caso di colpa lieve, può rinunciare a far valere i propri diritti.

⁵ La Confederazione rimborsa adeguatamente al titolare il rischio di responsabilità. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 83 cpv. 1 lett. c, c^{bis} ed e

¹ L'ufficio di compensazione:

- c. controlla periodicamente la gestione delle casse e dei servizi cantonali; può delegare il controllo delle casse interamente o parzialmente ai Cantoni o a terzi;
- c^{bis}. verifica l'adempimento dei compiti attribuiti alle casse e ai servizi cantonali;
- e. impartisce istruzioni ai titolari delle casse e ai servizi cantonali;

Art. 85a cpv. 1, 2 e 4

¹ Il Cantone risponde verso la Confederazione per i danni che i suoi organi esecutivi provocano intenzionalmente o per negligenza nell'adempimento dei propri compiti.

² L'ufficio di compensazione stabilisce, mediante decisione l'importo del risarcimento. In caso di colpa lieve, può rinunciare a far valere i propri diritti.

⁴ La Confederazione rimborsa adeguatamente al Cantone il rischio di responsabilità. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 89 cpv. 5

⁵ È competente in materia di bilancio preventivo e contabilità per le spese amministrative delle casse e dei Cantoni come pure dell'ufficio di compensazione (art. 92).

Art. 92 cpv. 3-7

³ Le spese amministrative dell'ufficio di compensazione per l'esecuzione dell'assicurazione sono a carico del fondo di compensazione.

⁴ Le ulteriori spese amministrative dell'ufficio di compensazione, quali le spese per competenze di gestione o di stato maggiore, sono coperte con le risorse generali della Confederazione.

⁵ Le spese della commissione di sorveglianza sono a carico del fondo di compensazione.

⁶ Il fondo di compensazione rimborsa ai titolari delle casse i costi computabili risultanti dall'adempimento dei compiti di cui all'articolo 81. Il Consiglio federale stabilisce, su proposta della commissione di sorveglianza, i costi computabili. Tiene debitamente conto dei costi per gli accantonamenti necessari per il superamento di fluttuazioni del mercato del lavoro e dei rischi di responsabilità (art. 82). I costi computabili sono rimborsati conformemente alle prestazioni fornite. Il DFE può concludere convenzioni sulle prestazioni con i titolari.

⁷ Il fondo di compensazione rimborsa ai Cantoni i costi computabili risultanti dalla gestione degli uffici pubblici di collocamento, dall'adempimento dei compiti secondo l'articolo 85 capoverso 1 lettere d, e e g-k, dall'esercizio degli uffici regionali di collocamento secondo l'articolo 85*b* e dall'esercizio dei servizi logistici per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (LPML). Il Consiglio federale stabilisce, su proposta della commissione di sorveglianza, i costi computabili. Tiene debitamente conto dei costi per gli accantonamenti necessari per il superamento di fluttuazioni del mercato del lavoro e dei rischi di responsabilità (art. 85*a*). I costi computabili sono rimborsati in funzione dell'effetto delle prestazioni fornite. Il DFE può concludere con i titolari convenzioni sulle prestazioni.

Art. 111 Revisione

¹ Qualora l'ufficio di compensazione accerti che le prescrizioni legali non sono state applicate o non sono state applicate correttamente, impartisce alle casse e ai servizi cantonali le istruzioni necessarie. Se del caso, ordina alle casse di esigere il rimborso delle prestazioni indebitamente pagate.

² È fatta salva l'emanazione di decisioni secondo l'articolo 82 capoverso 3 o l'articolo 85*a* capoverso 2.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000

Il presidente: Schmid Carlo

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 23 giugno 2000

Il presidente: Seiler

Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 4 luglio 2000⁴

Termine di referendum: 12 ottobre 2000

1994